

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI MESSINA  
Sezione lavoro

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

Dott. Beatrice Catarsini     Presidente

Dott. Concetta Zappalà     Consigliere

Dott. Fabio Conti            Consigliere estensore

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 17 gennaio 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127kr c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 586/19 R.G.L. e vertente

TRA

X s.r.l. in persona dell'amministratore giudiziario, rappresentata e difesa dall'avv. Z ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio  
appellante

CONTRO

Y, elettivamente domiciliata in Messina, Viale S. Martino 146, presso lo studio dell'avv. Aurora Notarianni, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariacarmen Pucciano  
appellata

E nei confronti di

Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (inpgi) (c.f. 02430700589), in persona del legale rappresentante  
appellato contumace

OGGETTO: differenze retributive- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina pubblicata in data 5 novembre 2019

## CONCLUSIONI

X: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare inammissibili o rigettare le domande avanzate dalla ricorrente e dall'Inpgi, condannando gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado.

Y: Respingere l'appello e confermare l'appellata sentenza, con vittoria di spese e compensi e distrazione a favore delle procuratrici anticipatarie.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, Y narrava di avere lavorato per il quotidiano online edito da X edizioni s.r.l., quale praticante giornalista da gennaio 2010 a dicembre 2011 e quale collaboratrice fissa da gennaio ad agosto 2012.

Lamentava l'insufficiente retribuzione percepita da maggio 2011, avendo stipulato con X il 19 aprile 2011 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non corrispondente alle caratteristiche oggettive della prestazione, in base al quale X erogava un compenso lordo di 1.000,00 euro annui oltre 2% per contributi previdenziali Inpgi. Sosteneva che la propria attività era stata sempre quella di redattore ordinario-collaboratore fisso, sotto le direttive del direttore responsabile e con responsabilità del servizio, pubblicando 4-5 articoli al giorno, gestendo e aggiornando le rubriche e inserendo i comunicati stampa.

Chiedeva che, accertata la natura effettiva del rapporto, X venisse condannata al pagamento delle differenze retributive, anche eventualmente ex art. 2126 c.c., invocando anche la regolarizzazione del rapporto dal punto di vista previdenziale attraverso la chiamata in causa dell'Inpgi.

Norinanno resisteva, eccependo in via preliminare l'improcedibilità o inammissibilità dell'azione in quanto sottoposta a sequestro e poi a confisca ai sensi del D. lgs. 159/2011 (codice leggi antimafia, di seguito CLA), mentre l'Inpgi si costituiva chiedendo in via riconvenzionale la condanna della convenuta al versamento dei contributi e degli accessori a decorrere dalla data in cui la Y risultava iscritta all'albo dei giornalisti (18 maggio 2012).

Esaminati diversi testimoni ed espletata consulenza contabile, con sentenza n° 940 depositata il 5 novembre 2019 il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda condannando X a pagare alla Y, quali differenze per il periodo maggio 2011-agosto 2012, 7.046,32 euro, oltre 3.366,51 per indennità sostitutiva del preavviso e al versamento in favore dell'Inpgi, per il periodo 19 maggio-31 agosto 2013, di 1.606,88 euro maggiorati di sanzioni e interessi. Avendo la ricorrente chiesto importi assai superiori, il tribunale ha condannato X a rimborsarle solo un terzo delle spese di lite, mentre la condanna al rimborso nei confronti di Inpgi è stata integrale.

X ha proposto appello con ricorso depositato in data 11 dicembre 2019. Nella resistenza di Y, Inpgi non costituitosi, la causa è stata ripetutamente rinviata a causa del

pensionamento del precedente relatore ed assegnata al sottoscritto estensore soltanto il 14 gennaio 2022.

All'udienza del 20 settembre 2022 l'appellante è stato invitato a fornire prova della tempestiva notifica all'Inpgi. X ha adempiuto il 27 settembre 2022.

La causa è stata poi trattata con le fonti dell'art. 127/ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza del 17 gennaio 2023 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Sono depositate note nel termine assegnato e la causa è stata posta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In carenza di precedente provvedimento, va dichiarata la contumacia dell'Inpgi, al quale ricorso in appello e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati il 6 maggio 2020 alla corretta pec, ampiamente in termini rispetto alla prima udienza fissata per il 1° dicembre 2020.

1. Il tribunale ha innanzitutto rigettato ratione temporis l'eccezione in rito connessa alla sottoposizione di X alle misure del CLA, entrato in vigore il 13 ottobre 2011, osservando che il sequestro e la confisca risalgono a data anteriore.

Nel merito ha constatato che i testimoni hanno confermato l'adibizione della Y a un settore informativo specifico di rilievo (cronaca bianca e politica regionale) la cui cura comportava un impegno pressoché quotidiano di raccolta ed elaborazione autonoma di notizie, con redazione di numerosi articoli inviati anche da casa, confermando pure le altre mansioni elencate in ricorso e la sottoposizione alle direttive della direttrice responsabile J, impartite anche nelle apposite riunioni redazionali.

Il Giudice a quo ha osservato che, sebbene le deposizioni dei testi W e J vadano valutate con particolare rigore provenendo da soggetti che a loro volta hanno agito contro X con cause analoghe, nel caso in esame anche queste possono essere considerate attendibili in quanto trovano conferma nelle dichiarazioni degli altri testimoni.

Il tribunale ha a questo punto applicato l'art. 2126 c.c. tenendo conto che il rapporto era stato instaurato con soggetto non iscritto all'albo dei giornalisti, condannando X al pagamento della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., con parametrizzazione alla contrattazione collettiva. In sentenza si recepisce il calcolo eseguito dal consulente in base a tali parametri, applicati anche con riguardo alla contribuzione, il cui versamento è stato riconosciuto dovuto all'Inpgi solo per il periodo posteriore all'iscrizione della Y all'albo dei pubblicisti.

2.1. Con il primo motivo di appello X ribadisce l'eccezione di improcedibilità osservando che l'art. 1 commi da 194 a 206 finanziaria 2013 (legge 228/2012) ha disciplinato appositamente l'accertamento dei diritti dei terzi innanzi al giudice della misura cautelare penalistica quando non si applichi ratione temporis il CLA, precisando (C.

Cost. 94/2015) che la disciplina speciale si applica anche ai titolari di crediti da lavoro subordinato.

2.2 Con il secondo motivo X contesta le conclusioni del tribunale riguardo l'accertamento in fatto. Evidenzia che i testi A e B hanno detto di avere lavorato per il giornale prima dell'adozione della misura antimafia e non potevano pertanto sapere niente di preciso sull'attività svolta dalla Y nel periodo successivo, mentre il teste C ha riferito in termini molto generici, sicché la prova finisce comunque per fondarsi sulle deposizioni W e J, che lo stesso tribunale ha ritenuto meno attendibili.

A ciò si aggiunga che i testi W e J hanno dato versioni poco chiare in ordine all'esistenza di una sede della redazione, il che, se non impedisce di configurare comunque la prestazione giornalistica, rende ulteriormente deboli le loro deposizioni. X evidenzia inoltre che J, con lettera del 5 agosto 2011, aveva asserito di essere l'unica redattrice del giornale, che si avvaleva di alcuni collaboratori e tirocinanti che operavano però in via saltuaria.

Nulla consente poi di individuare dati gravi, precisi e concordanti che facciano presumere che la prestazione della Y nel periodo anteriore al sequestro fosse rimasta identica nel periodo posteriore.

2.3- Collegato al secondo è il terzo motivo, con il quale X critica la ricostruzione in fatto operata dal tribunale sotto il diverso aspetto del riconoscimento della subordinazione quale "pieno inserimento nell'attività redazionale". Sostiene innanzitutto che, non essendovi una redazione fisica con strumentazione apposita, non si può parlare nemmeno di attività redazionale.

Contesta altresì che Y fosse assegnata "a uno specifico settore", rilevando che dalla prova è semmai emerso che ella si occupava di politica locale e di cronaca bianca, cultura e spettacoli, raccolta di comunicati stampa e inserimento sul sito, e il fatto che politica locale e cronaca bianca fossero i suoi campi più frequentati era dovuto al fatto che ella faceva tirocinio e voleva specializzarsi.

Contesta anche l'importanza dell'apporto di Y visto che il giornale online pubblicava una quarantina di pezzi al giorno e Y ne scriveva quattro o cinque, senza un vincolo né numerico né orario.

Alla luce di questa ricostruzione fattuale alternativa, X conclude che Y svolgeva null'altro che un tirocinio da pubblicitista sotto le direttive del direttore responsabile, cioè proprio quanto riconosciute ab initio per il periodo anteriore al superamento dell'esame da pubblicitista e all'iscrizione nel relativo albo, e che nel periodo successivo non vi era comunque un rapporto assimilabile alla subordinazione come individuato dal tribunale.

Anche il quarto motivo è collegato al secondo, perché riguarda in particolare le conseguenze dell'assunta non configurabilità del rapporto dedotto in giudizio ai fini del pagamento di indennità di mancato preavviso, tredicesima, tfr e dell'assolvimento degli oneri previdenziali.

In particolare, quanto all'indennità di mancato preavviso, X rileva che la Y aveva interrotto bruscamente la collaborazione in base alla c.d. clausola di coscienza che, tuttavia, è stata specificamente contestata in primo grado. Lamenta che il tribunale, andando al di fuori delle allegazioni, ha giustificato il pagamento dell'indennità individuando un giusto motivo di recesso nel mancato pagamento della giusta retribuzione, senza considerare che al momento della retribuzione ella percepiva il giusto secondo il contratto collettivo del 19 aprile 2011, in regime di proroga, e che ella non aveva formulato alcuna richiesta retributiva prima di dimettersi. Aggiunge che, anche volendo considerare il motivo economico, l'inadempimento sarebbe di soli 235,00 euro netti, insufficiente a giustificare le dimissioni a fronte dell'avvenuto pagamento di tutto l'anno 2011.

La questione di improcedibilità va trattata in via preliminare.

Y, premesso di condividere la ricostruzione della disciplina *ratione temporis* applicabile contenuta nella sentenza impugnata, osserva che la *vis attractiva* invocata da X riguarda, ai sensi degli artt. 52 e ss. CLA, l'accertamento dei "diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro", essendo preordinata a impedire l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive nei confronti dei beni sottoposti a sequestro o confisca.

Fatto presente che la presente controversia riguarda piuttosto la fase dell'accertamento del credito, Y richiama Cass. pen. sez. VI 43126/2017 (ma si tratta di orientamento consolidato) in cui si afferma che la cognizione del giudice della prevenzione richiede, fra le varie condizioni, anche che il diritto risulti da data certa anteriore al sequestro.

La lettera della legge è in effetti inequivoca. I diritti cui si riferisce il CLA sono quelli formati prima del sequestro, e la speciale disciplina del loro accertamento si giustifica con l'esigenza di impedire che sui beni staggiti e confiscati vengano fatti valere dei crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. I crediti sorti successivamente, nell'ambito della prosecuzione dell'attività dell'impresa interessata dalla misura di prevenzione, restano quindi fuori da quest'ambito.

Il credito qui impugnato è maturato dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012, cioè ad epoca in cui la proposta di sequestro e confisca era già pendente.

Si può tuttavia, ad *abundantiam*, condividere il ragionamento del tribunale. Il procedimento di prevenzione era già in corso al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del libro I CLA, in cui sono contenuti gli artt. 52 e ss. dei quali X invoca l'applicazione. L'art. 117, disposizione transitoria, prevedeva che in caso di misure di prevenzione la cui proposta sia anteriore all'entrata in vigore del CLA il procedimento resta regolato dalle norme previgenti.

Vero è che i commi 194 e ss. art. 1 finanziaria 2013 hanno ampliato lo spazio di applicazione, e che in particolare il comma 198 riguarda, in seguito all'intervento della Corte Costituzionale (sentenza 98/2015) anche i titolari di crediti da lavoro dipendente.

Si tratta però di norma entrata in vigore addirittura l'1 gennaio 2013, cioè in epoca successiva rispetto alla maturazione dei crediti.

4. Si può pertanto passare all'esame dei motivi di merito.

Buona parte delle argomentazioni di X si basano sull'assunto che l'organizzazione dell'azienda prima dell'adozione della misura di prevenzione fosse diversa da quella posteriore, quasi che fosse onere della Y dimostrare tale continuità, ma è semmai vero il contrario. È infatti pacifico fra le parti che, in pendenza del procedimento di prevenzione, l'attività del periodico proseguì, e a questo punto andrebbero semmai quantomeno specificamente allegate le circostanze che nei fatti, e non solo dal punto di vista della configurazione giuridica, abbiano inciso sull'organizzazione del lavoro aziendale.

Ciò significa in primo luogo che le deposizioni dei testi C e D non sono di per sé inattendibili solo perché riferite al periodo anteriore alla misura di prevenzione.

4.1- In ogni caso la teste C ha detto di avere lavorato con Y fra il 2010 e il settembre 2011, e non ha fatto distinzione fra prima e dopo la proposta di misura, il che rende credibile che, anche successivamente, la appellata abbia continuato a lavorare "tutti i giorni" e produrre "almeno 4 o 5" articoli al giorno, "di carattere politico soprattutto" e partecipasse alle riunioni indette dalla direttrice J "tutte le mattine" per parlare "delle scelte dei casi da trattare".

Il teste D ha detto di avere lavorato "fino al provvedimento di confisca", e non solo fino alla proposta. La sua deposizione è stata meno precisa sui numeri, ma è sostanzialmente simile a quella di C, dando atto che la Y "era molto produttiva", anche se il teste era meno informato riguardo agli argomenti di cui Y scriveva.

4.2- È poi vero che il teste A ha reso una dichiarazione piuttosto generica, ma è anche vero che nulla ha detto in contrasto con quanto emerso dalle altre deposizioni ed ha anzi confermato l'impegno della Y nel 2012 e, in sostanza, il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.

4.3- Altrettanto vero è che non emerge una prova sull'esistenza di una vera e propria sede della redazione, ma la stessa appellante ammette che il lavoro della Y e degli altri giornalisti non ne necessitava. L'attività di un quotidiano online, al quale non accedono le complesse e costose infrastrutture preordinate alla preparazione di un'edizione cartacea, rende irrilevante il fatto che, come è in definitiva emerso da praticamente tutte le deposizioni, le riunioni redazionali si potessero svolgere a casa della direttrice J.

4.4- Il tenore della lettera 5 agosto 2011, dalla J indirizzata all'amministratore giudiziario di X (all. 2 fascicolo 1° grado appellante), è in effetti quello indicato nell'atto di appello. La J affermava, al fine di rivendicare il proprio diritto alle spettanze, di essere "redattore unico del giornale, che si avvale anche di alcuni collaboratori e tirocinanti il cui apporto è del tutto saltuario". Ciò contrasta con quanto ella ha asserito nella deposizione innanzi al tribunale ("la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana"), con conferma del capitolato sottopostole, ma ciò non significa automaticamente che la sua deposizione

non sia attendibile, ma solo che le sue dichiarazioni devono trovare riscontro nel resto dell'istruzione e, come visto, il riscontro è stato agevolmente trovato dal Giudice a quo.

4.5. Il tribunale ha dato atto che la appellata non era assegnata soltanto alla cronaca politica e bianca, ma ha correttamente dato rilievo al fatto che il periodico contava sul suo apporto per la copertura di tali settori, precisando che a tale attività si sommavano la raccolta dei comunicati stampa, il loro inserimento nel sito web, e la redazione di pezzi in materia di cultura e spettacolo.

Per giurisprudenza pacifica la continuità e la responsabilità del servizio ricorrono quando il giornalista ha l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e mette costantemente a disposizione la propria opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, e non è esclusa persino dalla contemporanea collaborazione con altre testate (Cass. sez. lav. 6727/01) e dunque, a fortiori, dall'attività svolta in settori diversi per la stessa testata. Il fatto che Y svolgesse ulteriori attività non contrasta dunque con quella "responsabilità di un servizio" che è stata confermata dai testimoni.

Non si può poi condividere l'assunto che l'apporto della Y fosse scarsamente rilevante perché scriveva quattro o cinque pezzi al giorno. Sulla base di quanto X stesso afferma in appello, si trattava di non meno del 10% dei pezzi complessivamente pubblicati dalla testata, peraltro in materia di rilievo quale la politica locale e la cronaca bianca, e in presenza di altre attività complementari. Ricondurre tale attività a un mero tirocinio è dunque insostenibile.

4.6- Il vincolo di subordinazione, ulteriormente confermato dalla accertata cadenza giornaliera delle attività svolte dalla Y sotto le direttive della direttrice responsabile, comporta la maturazione non solo delle differenze retributive, ma anche delle voci indicate nel quarto motivo di appello (indennità di mancato preavviso, tredicesima, tfr e dell'assolvimento degli oneri previdenziali).

Ad onta di quanto sostenuto nell'atto di appello, la Y nel ricorso introduttivo del primo grado (pag. 12) aveva chiaramente invocato l'indennità di mancato preavviso spiegando che il proprio recesso era causato, oltre che dalla clausola di coscienza, anche dal "mancato pagamento della retribuzione e della contribuzione maturata".

Proprio dalla documentazione prodotta dalla stessa X (cfr. in particolare già all. 8) emerge che la Y e gli altri giornalisti avevano lamentato il mancato pagamento della retribuzione dovuta.

Non si può pertanto affermare che il tribunale abbia giudicato extra petita.

Va poi da sé che X valuti in appena 235,00 euro l'inadempimento perché infondatamente contesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con le caratteristiche dedotte in giudizio e accertate dal tribunale, tesi questa che come si è visto supra non può essere condivisa.

L'appello è pertanto integralmente infondato e la sentenza impugnata va confermata. Le spese di questo grado seguono la soccombenza liquidate secondo il valore del decisum

e dunque in base al terzo scaglione, applicando, in ragione della valutazione complessiva dell'esito dei due gradi, la medesima frazione di compensazione. Non essendovi stata istruzione, la relativa fase non va liquidata. Nulla va disposto per le spese dell'Inpgi, rimasto contumace.

Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma hunter T.U. 115 del 2002.

P.Q.M.

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11 dicembre 2019 da X edizioni s.r.l., contro Y e nei confronti dell'Inpgi, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Messina pubblicata in data 5 novembre 2019:

dichiara la contumacia dell'Inpgi;

rigetta l'appello confermando la sentenza impugnata;

condanna l'appellante a rimborsare a Y un terzo delle spese di questo grado, liquidate nell'intero in 3.900,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali, di cui dispone la distrazione in favore delle avv. Aurora Notarianni e Mariacarmen Pucciano, procuratrici antistatarie, compensando la restante frazione;

dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1 T.U. n° 115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto.

Messina 23 gennaio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Fabio Conti)